

Assicurazione di Responsabilità Civile per le imprese industriali

HDI
ASSICURAZIONI

Documento informativo relativo al prodotto assicurativo

Compagnia: HDI Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: R.C. Imprese Industriali

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

È un contratto per assicurare la Responsabilità civile dei rischi connessi all'attività delle imprese esercenti produzioni industriali ed artigiane dei più diversi settori. Non sono assicurabili le aziende rientranti nel settore dell'edilizia assicurabili con il prodotto specifico denominato "R.C. Imprese Edili".



Che cosa è assicurato?

Sezione I - Responsabilità civile terzi (R.C.T.)

✓ La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, sino a concorrenza del massimale indicato in polizza di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) dei danni involontariamente cagionati a terzi, per:

- morte e lesioni personali;
 - distruzione e deterioramento di cose ed animali;
- in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione al rischio descritto in polizza.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in relazione all'attività assicurata, da fatto anche doloso di prestatori di lavoro.

✓ Rivalsa I.N.P.S. - L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

Sono previste Garanzie complementari (sempre operanti) ed è possibile ampliare la copertura acquistando le "Garanzie Aggiuntive". Per ulteriori informazioni vedere il DIP Aggiuntivo.

Sezione II - Responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.)

✓ La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato sino a concorrenza del massimale indicato in polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;
- ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori non dipendenti che prestano la loro attività ai sensi della legge n. 196/97, nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. 38/2000, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata una invalidità permanente non inferiore al 6% calcolata sulla base delle tabelle di cui al D.Lgs. n. 38/2000.

L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge. L'assicurazione R.C.O. si intende estesa agli infortuni sul lavoro dei titolari, soci e familiari coadiuvanti dell'Azienda assicurata regolarmente iscritti all'I.N.A.I.L.

✓ Rivalsa I.N.P.S. - L'assicurazione è valida anche per le azioni di rivalsa esperite dall'I.N.P.S. ai sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.

E' possibile estendere la copertura acquistando le "Condizioni aggiuntive".

✓ R.C.O. con estensione al danno biologico CA26 - La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nei limiti indicati nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

- ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modifiche, nonché del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui



Che cosa non è assicurato?

Sezione I - Responsabilità civile terzi (R.C.T.)

Non sono considerati terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- ✗ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- ✗ b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- ✗ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; i subappaltatori ed i loro dipendenti; tutti coloro che subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione;
- ✗ le società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 codice civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.



Ci sono limiti di copertura?

Sezione II - Responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.)

La garanzia R.C.O. non comprende la responsabilità civile dell'Assicurato derivanti da:

- ! malattie professionali;
- ! detenzione o impiego di esplosivi;
- ! trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive;
- ! malattia già manifestatasi o che potrebbe manifestarsi in relazione alla encefalopatia spongiforme bovina (BSE) o nuove varianti della malattia Creutzfeldt-Jacob (VCJD) ed in relazione al virus H5N1 e sue varianti causa principale della influenza aviaria;
- ! presenza, uso, contaminazione, estrapolazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto e/o suoi derivati;
- ! campi elettromagnetici e muffe tossiche;
- ! tumulti popolari, sommosse, occupazione militare ed invasione; atti di guerra dichiarata e non;
- ! direttamente o indirettamente causati o derivati da, o verificatisi in occasione di, atti di terrorismo, indipendentemente da qualsiasi altro evento che possa aver contribuito al verificarsi dei danni;
- ! o causati, o verificatisi in occasione di, qualsiasi azione intrapresa per controllare, prevenire o reprimere qualsiasi atto di terrorismo.

Per ulteriori informazioni vedere il DIP Aggiuntivo.

dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000;

- b) ai sensi del codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto a), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 38/2000, per morte e per lesioni personali.

L'assicurazione è efficace alle condizioni che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge.

- ✓ **Malattie professionali CA27** - L'assicurazione della Responsabilità Civile verso dipendenti (R.C.O.), sempreché la stessa sia richiamata e resa operante in polizza, è estesa ai rischi delle malattie professionali riconosciute dall'I.N.A.I.L. o con provvedimento giudiziale. La garanzia spiega i suoi effetti a condizione che le malattie professionali si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il periodo di validità della polizza stessa.

Per ulteriori informazioni vedere il DIP Aggiuntivo.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i paesi dell'Unione Europea, Svizzera, Stato della Città del Vaticano, Repubblica di San Marino.
- ✓ L'assicurazione R.C.O. vale per i sinistri che avvengano nel mondo intero.



Che obblighi ho?

Quando si sottoscrive il contratto, si ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio nonché i cambiamenti che comportano una variazione del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte della Compagnia, del diritto di rivalsa totale o parziale nei confronti dell'assicurato per i danni pagati ai terzi danneggiati nonché la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo. In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso alla Compagnia nei termini e con le modalità previste contrattualmente e fare quanto gli è possibile per contenere o diminuire il danno.



Quando e come devo pagare?

Il pagamento del premio avviene in via anticipata con periodicità annuale; sono possibili anche durate "temporanee" con durata minima non inferiore a 30 giorni e che è prevista la possibilità di frazionare il premio in rate semestrali (con aumento del 3%).

Il contratto prevede il meccanismo di regolazione del premio conteggiando il premio sul "fatturato" o sulle "retribuzioni". Alla scadenza annua del contratto, il Contraente deve poi comunicare entro 15 giorni l'ammontare del parametro di regolazione fissato: se questo all'inizio dell'assicurazione è stato ipotizzato inferiore al reale, il Contraente è poi obbligato a pagare la differenza conteggiata da HDI con emissione di apposita appendice; se invece il Contraente ha pagato un premio maggiore, fermo il premio minimo che è sempre acquisito dalla Compagnia, HDI rimborsa, al netto delle imposte, la parte di premio pagata in eccesso.

Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico, anche on line, senza oneri a carico del Contraente, oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Il contratto può essere stipulato con durata annuale prevedendone il tacito rinnovo. Se la polizza è contratta con tacito rinnovo la copertura termina 15 giorni dopo la scadenza annuale indicata nella Scheda di polizza. Trascorso tale periodo, si verifica la "sospensione dell'assicurazione" e fermo l'obbligo del Contraente a pagare la nuova annualità, la copertura assicurativa riprende solo il giorno del pagamento dell'importo dovuto (art. 1901 del Codice Civile).

In caso di polizza senza tacito rinnovo, o per polizza disdetta, la copertura termina alle ore 24 del giorno di scadenza indicato nella Scheda di polizza.



Come posso disdire la polizza?

Alla scadenza contrattuale: il contratto può essere risolto al termine dell'annualità assicurativa da entrambe le parti mediante comunicazione inviata con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza della polizza.

In caso di sinistro: sia il Contraente che HDI, hanno la facoltà di recedere dal contratto dopo ogni denuncia a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo da parte della Compagnia. Il recesso da parte del Contraente ha effetto dalla data di invio della comunicazione; il recesso da parte di HDI ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione. In caso di recesso a seguito di sinistro HDI provvede al rimborso del premio, al netto delle imposte, per il periodo di rischio non corso.